

**ACCORDO SINDACALE
EX ART. 11 BIS, COMMA 4,
NONCHE' EX ART. 22**

**CCNL 21.12.2012, COME MODIFICATO DALL'ACCORDO DEL 9.1.2019
PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI DI CUI AL FONDO DI SOLIDARIETÀ PER IL SOSTEGNO DEL
REDDITO, DELL'OCCUPAZIONE E DELLA RICONVERSIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE
DEL PERSONALE DIPENDENTE DALLE IMPRESE DI CREDITO COOPERATIVO**

Il giorno 7 ottobre 2019, in Roma,

nella sede di Via Lucrezia Romana 41/47, con il presente atto a valere ad ogni effetto di legge

TRA

- **ICCREA BANCA S.p.A. Istituto Centrale del Credito Cooperativo, Capogruppo del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea**, con sede legale in Roma alla Via Lucrezia Romana 41/47, P.IVA, C.F. e n° REA di Roma 04774801007, nella qualità di Capogruppo, in seguito "ICCREA BANCA";

E

- **La Delegazione Sindacale di Gruppo**, costituita ai sensi dell'art. 11 Bis CCNL 21.12.2012, come modificato dall'accordo di rinnovo del 9.1.2019, così composta per le seguenti OO. SS.:

FABI

FIRST CISL

FISAC CGIL

UIL C.A.

SINCRA – UGL Credito

Le Parti, preso atto che:

- Con l'informativa del 30 settembre 2019, ai sensi dell'art. 11 bis, nonché dell'art. 22 del CCNL per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle BCC/CR del 21.12.2012, come modificato dall'accordo di rinnovo del 9.01.2019, ICCREA Banca, anche in considerazione della intervenuta costituzione del Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e del conseguente trasferimento di competenze e funzioni dalle Banche aderenti, ha rappresentato la necessità di procedere al rinnovamento delle professionalità, prevedendo lo sviluppo di politiche occupazionali attraverso il ricambio generazionale, e privilegiando, ove possibile, la valorizzazione del personale in forza;
- A tal fine, ICCREA Banca intende realizzare un piano di esodi con riferimento ad un numero complessivo massimo di 30 risorse, con riferimento ad ICCREA Banca ed alle società dalla stessa controllate, per un periodo massimo di permanenza di 36 mesi, entro la data del 30 novembre 2019;
- Il presente Accordo si applica a tutti i lavoratori alle dipendenze di ICCREA Banca e delle società dalla stessa controllate secondo le decorrenze e termini di seguito stabilite.

Tutto quanto innanzi premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate, convengono quanto segue:

1. La premessa forma parte integrante ed essenziale del presente Accordo; le parti concordano che la procedura di confronto collettivo di cui all'art. 11 bis nonché art. 22 del CCNL sopra citato è stata correttamente e formalmente avviata e conclusa con il presente accordo;




2. Le Parti convengono di realizzare un piano di prepensionamento del personale attraverso l'accesso alle prestazioni straordinarie del "Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del Credito Cooperativo" di cui al D.I. n. 82761/2014, previa risoluzione del rapporto di lavoro da realizzarsi entro e non oltre il 30 novembre 2019 fino a concorrenza di 30 lavoratori che maturino i requisiti per l'accesso alle prestazioni pensionistiche di vecchiaia o anticipata entro i 36 mesi successivi la risoluzione medesima;
3. Il personale che maturerà entro la data del 1° dicembre 2022 i requisiti di tempo in tempo vigenti per il diritto alla pensione AGO di appartenenza potrà manifestare, irrevocabilmente, la propria volontà di accedere alle suddette prestazioni presentando alla casella di posta elettronica, che sarà comunicata dall'Azienda, apposita domanda entro e non oltre il giorno 24/10/2019 secondo il modello di adesione (Allegato "1").
4. Ai sensi dell'art. 10, comma 13 del D.I. n. 82761/2014, il lavoratore che abbia irrevocabilmente manifestato la propria volontà di accedere alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà compilando l'apposito modello di cui al punto precedente, risolverà consensualmente il rapporto di lavoro – senza oneri di preavviso a carico di ciascuna delle parti – alla scadenza che verrà comunicata dall'Azienda di appartenenza, per accedere al Fondo dal primo giorno del mese successivo. Detto modello – corredato dall'estratto conto certificativo (ECOCERT) o in subordine da estratto conto assicurativo INPS ovvero dalla delega all'Azienda di appartenenza di acquisire ulteriori dati e notizie in ordine alla propria posizione contributiva presso l'INPS o altro ente previdenziale – dovrà essere debitamente compilato e sottoscritto dall'interessato e fatto pervenire alla casella di posta elettronica di cui al punto precedente.
5. Il criterio per individuare le risorse che accederanno al Fondo sarà la maggiore prossimità alla maturazione dell'accesso alla pensione a carico dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (minor periodo di permanenza al Fondo), così come previsto dall'art. 8, comma 2, del D.I. 20 giugno 2014, n. 82761. A parità di prossimità alla maturazione dell'accesso alla pensione, si assumerà come ulteriore criterio di precedenza la maggiore età, ovvero, a parità di età, l'ordine cronologico di presentazione delle domande, appositamente certificato dalla risposta automatica fornita dalla casella di posta elettronica di cui al punto precedente.

Qualora pervenisse un numero di adesioni superiore al limite prefissato, le Parti si incontreranno tempestivamente, entro e non oltre la data del 28/10/2019, al fine di valutare, compatibilmente con la sostenibilità economica e organizzativa dell'Azienda, l'eventuale possibilità di accogliere un maggior numero di richieste in deroga a quanto previsto al punto 2) del presente accordo.

Qualora invece pervenisse un numero di adesioni inferiore al limite prefissato, le Parti si incontreranno tempestivamente, entro e non oltre la data del 28/10/2019, al fine di valutare l'eventuale possibilità di estendere la durata di permanenza al Fondo, comunque entro e non oltre 48 mesi, in deroga a quanto previsto al punto 2) del presente accordo, fermo restando l'accoglimento di un massimo di 30 domande; in tale ultimo caso, si riaprirà la procedura di adesione di cui al punto 3), per ulteriori 7 giorni lavorativi.

ICCREA Banca, anche su richiesta di ciascuna società interessata, potrà riservarsi di non accogliere le domande presentate dai lavoratori che, per il ruolo e l'esperienza maturata, sono allo stato infungibili nell'organizzazione aziendale, ovvero di procrastinare fino a 6 mesi l'accesso alle



- suddette prestazioni rispetto ad un numero massimo di complessive 3 risorse che risultino necessarie per la continuità organizzativa e produttiva della struttura di appartenenza.
6. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro per l'accesso alle prestazioni di cui al presente punto, avverrà attraverso la sottoscrizione di verbale di conciliazione ai sensi dell'art. 15 del CCNL per i Quadri Direttivi ed il personale delle aree professionali o ai sensi dell'art. 66 del CCNL Dirigenti delle BCC/CRA, secondo il modello convenuto tra le Parti ed allegato al presente Accordo (Allegato "2");
 7. Ai lavoratori che accederanno alle prestazioni straordinarie del "Fondo di solidarietà", saranno riconosciuti, per tutto il periodo di fruizione dell'assegno straordinario:
 - a) il mantenimento dell'iscrizione alla Cassa Mutua Nazionale, comprensivo della copertura *Long Term Care*, con integrale onere a carico dell'Azienda per il lavoratore interessato e per i familiari a carico;
 - b) le medesime condizioni bancarie di tempo in tempo applicate al personale in servizio per tutto il periodo di fruizione dell'assegno straordinario;
 - c) il mantenimento dell'iscrizione al Fondo Pensione Nazionale con permanenza dell'obbligo di contribuzione del datore di lavoro per la quota di sua competenza, ovvero, a scelta del lavoratore interessato, il riconoscimento, in un'unica soluzione, di un importo lordo complessivo corrispondente alla misura dei contributi a carico dell'Azienda.
 8. Nel periodo di fruizione dell'assegno straordinario il lavoratore non potrà svolgere, in concorrenza con il Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA, attività di lavoro subordinato o autonomo, per conto proprio o di terzi, in via diretta o mediata. A tal fine i destinatari dell'assegno straordinario si impegnano, a comunicare tempestivamente al datore di lavoro esodante ogni tipologia di rapporto di lavoro eventualmente instaurato nel periodo di percezione dell'assegno straordinario. Ciascuna Azienda del Gruppo e/o ciascuna Azienda o banca aderente al GBCI si impegna a non avvalersi dell'opera di alcuno dei soggetti che avranno avuto accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà, per prestazioni lavorative di qualsiasi natura.
 9. Qualora dovessero intervenire modifiche legislative dei requisiti di accesso alla pensione AGO che possano determinare conseguenze sull'applicazione di quanto previsto nel presente Accordo, le Parti, in assenza di interventi a tutela dei soggetti che già si trovino a percepire l'assegno straordinario dal Fondo di solidarietà, si impegnano ad incontrarsi per individuare soluzioni idonee a garantire a tali soggetti adeguate forme di prosecuzione del sostegno al reddito.
 10. Le Parti provvederanno a definire con apposito accordo i criteri di erogazione della copertura dal rischio di premorienza a favore di tutti i dipendenti che usufruiranno delle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà. L'importo previsto verrà erogato tramite Cassa Mutua Nazionale a fronte dell'obbligo da parte delle Aziende a versare le specifiche contribuzioni nella misura definita dall'accordo stesso.
 11. Ciascuna delle Parti potrà chiedere incontri di verifica del presente accordo da tenersi entro 15 giorni dalla richiesta.

Roma, li 07/10/2019



Handwritten signatures in blue ink, including several initials and full names, located at the bottom of the document.

ICCREA BANCA S.p.A.

Alfredo
Alfredo

La Delegazione Sindacale di Gruppo

FABI

FIRST-CISL

FISAC-CGIL

UILCA

SINCRA UGI CREDITO

Giuseppe

Salvatore

Luca

Giuseppe

Luca

Giuseppe

Luca

Luca

Spett.le

ICCREA BANCA SpA

U.O. RELAZIONI INDUSTRIALI, PEOPLE CARE E
AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

U.O. GESTIONE RISORSE UMANE

e

Spett.le (Azienda di appartenenza)

Oggetto: Adesione alle previsioni dell'Accordo collettivo del Domanda di accesso alle prestazioni straordinarie del "Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del Credito Cooperativo"

Il/La sottoscritto/a nato/a a il (C.F.:.....), matricola n., residente a,alle dipendenze di con inquadramento, in possesso, alla data del .../.../... (indicare la prima data di maturazione dei requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie) dei requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del personale del Credito Cooperativo di cui al D.I. n. 82761/2014 (come da documentazione allegata), manifesta la propria irrevocabile volontà di aderire alle prestazioni straordinarie del Fondo stesso, ai sensi di quanto previsto e regolato dall'Accordo sindacale del 07/10/2019. Conseguentemente propone di risolvere consensualmente il proprio rapporto di lavoro, con dispensa dall'obbligo di preavviso, entro il giorno .../.../... (non oltre il 30 novembre).

La presente manifestazione di volontà e la conseguente proposta risoluzione del proprio rapporto di lavoro è da intendersi esclusivamente finalizzata all'accesso, da parte del/la sottoscritto/a, alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà, alle condizioni di cui all'accordo sindacale richiamato.

Pertanto, qualora tale evento non si verificasse, per cause non riconducibili alla volontà del/la sottoscritto/a, la presente manifestazione di volontà perderà qualsiasi efficacia e si intenderà non formulata.

Esprime con riferimento a tutto quanto sopra esposto il consenso al trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento (UE) n. 2016/679 e del D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e successive modificazioni.

....., li

In fede

Si allega:

1. Certificazione Ecocert o Estratto conto assicurativo INPS;
2. Copia del documento di identità



**COMMISSIONE LOCALE DI CONCILIAZIONE
DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO**
*Per i rapporti di lavoro del Personale dipendente dalle Aziende associate alla
Federazione Italiana delle Banche di Credito Cooperativo*

**EX ART. 2113, COMMA 4, COD. CIV., NONCHE' EX ART.15 C.C.N.L. 21.12.2012, COME
MODIFICATO DALL'ACCORDO DI RINNOVO DEL 9.01.2019, PER I QUADRI DIRETTIVI E
PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI DELLE BCC/CR // ART. 66 DEL
C.C.N.L. 22.5.2008 DEI DIRIGENTI DELLE BCC/CR**

tra

....., con sede in Roma, via, P.IVA in persona del Sig.
....., legale rappresentante pro tempore (nel prosieguo per brevità indicata anche come
"l'Azienda") assistita dalla FEDERCASSE rappresentata dal Sig.;

e

il Sig., nato a, Cod. Fisc. (nel prosieguo indicato anche come "il
Lavoratore"), assistito dal Sig. nella qualità di rappresentante sindacale della
Il giorno si è riunita la Commissione di Conciliazione costituita ai sensi dell'art. 15, c.c.n.l.
per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali delle BCC/CR del 21.12.2012, come
modificato dall'accordo di rinnovo del 9.01.2019/ dell'art. 66 del c.c.n.l. dei dirigenti delle BCC/CR
del 22.5.2008 composta:

- dal Sig., in rappresentanza della FEDERCASSE;
 - dal Sig., in rappresentanza della O.S.;
- i quali assumono la veste di conciliatori anche ai sensi degli artt. 410 e 411 c.p.c., alla presenza degli
interessati.

Premesso che:

- il Sig., dipendente di dal con inquadramento..... ai
sensi del *c.c.n.l. 21.12.2012, come modificato dall'accordo di rinnovo del 9.01.2019/c.c.n.l.
22.05.2008* delle BCC/CR sopra citato, ha manifestato, come stabilito dall'Accordo
collettivo delex art. 11 bis, comma 4, CCNL delle BCC/CR (di seguito "Accordo
sindacale"), la propria volontà di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro
intercorrente con l'Azienda per l'accesso del Lavoratore alle prestazioni straordinarie del
"Fondo di solidarietà per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito del
personale del Credito Cooperativo" di cui al DM 82761/2014 (di seguito indicato come
"Fondo");
- È intenzione delle parti risolvere definitivamente con il presente accordo ogni questione che
fra le stesse possa essere pendente


ciò premesso le parti, informate dai conciliatori sul significato della conciliazione ai sensi degli artt.
2113, 4° comma, Cod. Civ. e 410, 411 e 412 c.p.c. e dell'art. 15 c.c.n.l. 21.12.2012, come modificato
dall'accordo di rinnovo del 9.01.2019 // dall'art. 66 del c.c.n.l. dei dirigenti delle BCC/CR del
22.5.2008, dichiarando, gli stessi Conciliatori, che i termini dell'intesa trascritta nel presente verbale
coincidono integralmente con la volontà delle parti espressa nel corso del procedimento di
conciliazione, convengono quanto segue:

1. La premessa costituisce parte integrante ed essenziale del presente accordo.

40



2. Il Lavoratore e l'Azienda, come sopra rappresentati ed assistiti, convengono di risolvere consensualmente il contratto di lavoro con effetti dal 30 novembre 2019 da considerarsi ultimo giorno di permanenza in servizio.
3. Le parti convengono che la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro di cui al punto precedente è finalizzata all'accesso alle prestazioni straordinarie di sostegno al reddito di cui all'art. 5, comma 1, lett. b) del D.M. 82761/2014 e successive modificazioni. Laddove, per cause non imputabili al lavoratore, l'accesso alle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà non potesse realizzarsi, la presente conciliazione deve intendersi priva di ogni effetto;
4. Il lavoratore accetta tutto quanto previsto dall'Accordo sindacale per l'accesso alle prestazioni straordinarie. Le parti si danno atto che, attesa la natura consensuale della risoluzione del rapporto di lavoro, non è dovuto il preavviso dell'una in favore dell'altra.
5. Nel periodo di percezione dell'assegno straordinario il lavoratore non potrà svolgere attività di lavoro subordinato o autonomo, per conto proprio o di terzi, in via diretta o mediata, in concorrenza con il Gruppo Bancario Cooperativo ICCREA, né in alcuna delle Aziende facenti parte del medesimo. A tal fine il lavoratore si impegna a comunicare tempestivamente all'Azienda ogni tipologia di rapporto di lavoro eventualmente instaurato nel periodo di percezione dell'assegno straordinario. Il mancato rispetto delle clausole di cui al presente punto comporta la decadenza dalla prestazione straordinaria, con riserva dell'Azienda di agire in ogni sede competente a propria tutela.
6. Entro la fine del mese successivo a quello di sottoscrizione del presente accordo, saranno corrisposti al Lavoratore il TFR maturato, il rateo della 13^a mensilità dell'anno in corso e l'indennità sostitutiva delle eventuali ferie non godute e maturate, dei permessi ex festività maturati e non goduti, (*se area professionale* della "banca ore" residua), dei riposi compensativi maturati e non goduti. Ai sensi dell'art. 7 dell'Accordo del, al Lavoratore saranno riconosciuti, per tutto il periodo di fruizione dell'assegno straordinario, il mantenimento dell'iscrizione alla Cassa Mutua Nazionale, comprensivo della copertura Long Term Care, con integrale onere a carico dell'Azienda anche per i familiari a carico, le medesime condizioni bancarie di tempo in tempo applicate al personale in servizio, nonché la contribuzione al Fondo Pensione Nazionale per la quota di competenza dell'Azienda (*ovvero* l'importo lordo di €, corrispondente alla misura dei contributi a carico dell'Azienda).
7. Il Lavoratore rinuncia nei confronti dell'Azienda ad ogni diritto derivante dal rapporto di lavoro pregresso, diritti dovuti per qualsiasi causale e titolo sia di natura retributiva che risarcitoria ed aventi ad oggetto: retribuzione; premi, incentivi, bonus e qualsiasi emolumento a titolo di remunerazione variabile; scatti di anzianità; indennità e/o assegni erogati per incarichi attribuiti nel corso del rapporto di lavoro; mensilità aggiuntive; rimborsi a qualsiasi titolo; categoria professionale; inquadramento superiore, mansioni e loro effetti economici; compenso per ferie non godute nella parte eccedente il minimo di legge, per lavoro prestato oltre il normale orario di lavoro, per lavoro festivo, per lavoro notturno; compenso dovuto per festività soppresse non godute; (*se area professionale* compenso per "banca ore" residua); riposi compensativi e loro godimento; 13^a mensilità; indennità sostitutiva del preavviso; rivalutazione monetaria, interessi; diritti scaturenti da accordi sindacali; risarcimento di danni per dequalificazione professionale; risarcimento di danni ex artt. 2116 comma 2, 2043, 2087 c.c.; risarcimento di danni alla salute della specie del danno biologico, del danno da c.d. "mobbing", del danno esistenziale ed a qualunque altro danno, indennità o credito comunque riconducibile al pregresso rapporto di lavoro ed alla sua risoluzione.

A series of handwritten signatures in blue ink, arranged horizontally across the bottom of the page. The signatures are stylized and vary in length and complexity, representing the parties involved in the agreement.

- 8. Il Lavoratore, come innanzi rappresentato ed assistito, si impegna, con riferimento al rapporto di lavoro intercorso, a non proporre e/o a ritirare ove proposte, denunce, querele, ricorsi, istanze o reclami ecc. eventualmente in essere o dirette, in via esemplificativa e non esaustiva, all'Autorità Giudiziaria, ovvero a Istituti previdenziali, ispettivi, assicurativi, erariali e antinfortunistici, pena il risarcimento dei danni arrecati alle altre Parti del presente accordo e/o il rimborso di eventuali spese sostenute dalle stesse.
- 9. Le Parti come in epigrafe rappresentate ed assistite si danno atto di avere risolto, con l'esecuzione del presente accordo, ogni questione tra loro pendente e dichiarano di non avere null'altro a pretendere l'una dall'altra.

Letto confermato e sottoscritto.

....., li

L'Azienda

Le Parti

Il Lavoratore

FEDERCASSE

I Conciliatori

O.S.

Stimant

but

02/3

